



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3696 del 20-04-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

20 APR. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Viale P.L. Nervi, 56
04100 LATINA

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 19/2009_Sopraggiunta incompatibilità di un iscritto sospeso per morosità

Con riferimento al quesito formulato in data 22 dicembre 2008 in merito a quali provvedimenti adottare nei confronti di un iscritto sospeso per morosità per il quale sia stata accertata anche l'esistenza di una situazione di incompatibilità (peraltro segnalata dallo stesso iscritto), si osserva quanto segue.

Coloro che versano in una situazione di incompatibilità non possono essere iscritti nell'albo professionale in quanto per definizione si tratta di soggetti che non possono esercitare la professione. Anche in mancanza di una espressa previsione normativa che la preveda, la cancellazione dell'iscritto in caso di (sopraggiunta) incompatibilità deve essere disposta d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, osservate le norme generali sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241).

Ciò posto e passando al caso di specie, il Consiglio dovrà procedere alla cancellazione per incompatibilità dell'iscritto sospeso per morosità nei confronti del quale esso potrà comunque agire per far valere il proprio credito anche successivamente alla cancellazione.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione